

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2761

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAZORA, MEUCCI, CAIATI, STEGAGNINI*Presentata il 28 febbraio 1979*

Norme sul trattamento di quiescenza dei marescialli maggiori con qualifica di aiutante o scelto delle forze armate e dei corpi di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 23 della legge 5 maggio 1976, n. 187, il legislatore ha inteso modificare una norma ingiusta del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (articolo 28) che vanificava in misura sensibile il modesto incremento retributivo attribuito ai sottufficiali delle Forze armate e dei corpi di polizia con il grado di maresciallo maggiore, all'atto del conseguimento della qualifica di aiutante o scelto.

La modifica prevedeva infatti per i suddetti marescialli una riduzione da 18 anni a 14 anni dell'aliquota di detrazione di anzianità e quindi la conservazione di due scatti biennali del 2,50 per cento maturati prima dell'attribuzione della qualifica di aiutante o scelto.

Per altro, il sopra menzionato articolo 23, fissando quale data di decorrenza

del beneficio il 1° gennaio 1976, ha determinato fra i marescialli maggiori « aiutanti » in quiescenza una immotivata disparità di trattamento che per gli interessati non è affatto trascurabile, considerato l'esiguo ammontare delle pensioni fruita dalla categoria. Esso escluderebbe, infatti, la possibilità di attribuire il beneficio ai marescialli di pari grado e qualifica cessati dal servizio tra il 1° luglio 1970 (data d'istituzione della qualifica) ed il 31 dicembre 1975, il cui numero è anche molto modesto (circa 300 sottufficiali).

Alla luce di quanto precede, si impone con urgenza un intervento equitativo volto ad estendere l'aliquota di detrazione di 14 anni alla generalità dei marescialli maggiori aiutanti o scelti ora in quiescenza, intervento che, consentirebbe quindi di eliminare uno squilibrio pensionistico con un onere finanziario di scarsissima entità (circa 18 milioni annui).

A tal fine ci permettiamo di caldeggiare vivamente la presente proposta di legge anche perché riparatrice di una ingiustizia commessa a danno di uomini, in gran parte ex combattenti del secondo conflitto mondiale, appartenenti ad una benemerita categoria distintasi sempre in pace ed in guerra.

Tenuto conto della particolare situazione economica del momento, è stata fissata come data di decorrenza del beneficio il 1° gennaio 1979 e non quella di attribuzione della qualifica di aiutante o scelto, evitando così la corresponsione di arretrati che avrebbero elevato l'onere del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La detrazione di anzianità di 14 anni, stabilita nell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 5 maggio 1976, n. 187, si applica anche ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti, con qualifica di aiutante o scelto, collocati in congedo prima del 1° gennaio 1976.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza, al personale di cui al precedente comma, decorre dal 1° gennaio 1979.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si fa fronte per il 1979 mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, da effettuare con appositi decreti del ministro del dicastero stesso.